



**Bruxelles, 22 luglio 2015  
(OR. en)**

**11130/15**

**ASIM 62  
RELEX 633**

**NOTA**

---

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	delegazioni
n. doc. prec.:	10830/2/15 REV 2 ASIM 52 RELEX 592
n. doc. Comm.:	9376/15 ASIM 31 RELEX 438 COMIX 250 + ADD 1
Oggetto:	Conclusioni dei rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio sul reinsediamento, attraverso programmi multilaterali e nazionali, di 20 000 persone in evidente bisogno di protezione internazionale

---

Si allega per le delegazioni un documento sulla questione in oggetto approvato dal Consiglio GAI il 20 luglio 2015.

**Conclusioni dei rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio sul reinsediamento, attraverso programmi multilaterali e nazionali, di 20 000 persone in evidente bisogno di protezione internazionale**

I RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI,

VISTE:

- la dichiarazione adottata il 23 aprile 2015 dal Consiglio europeo, che ha convenuto di istituire un primo progetto pilota volontario in materia di reinsediamento in tutta l'UE, offrendo posti alle persone ammissibili alla protezione<sup>1</sup>;
- le conclusioni adottate dal Consiglio europeo il 25 e 26 giugno 2015 che, alla luce dell'attuale situazione di emergenza e dell'impegno dell'UE a rafforzare la solidarietà e la responsabilità, hanno preso atto dell'accordo di tutti gli Stati membri a partecipare, anche attraverso programmi multilaterali e nazionali, al reinsediamento di 20 000 sfollati in evidente bisogno di protezione internazionale, rispecchiando le situazioni specifiche degli Stati membri<sup>2</sup>;
- le conclusioni ("*Adoperarsi per una migliore gestione dei flussi migratori*") adottate nella sessione del Consiglio "Giustizia e affari interni" del 10 ottobre 2014, in cui si riconosceva l'esigenza che tutti gli Stati membri proponessero un numero credibile di luoghi di reinsediamento, su base volontaria, in modo equo ed equilibrato, tenendo presenti gli sforzi compiuti dagli Stati membri interessati da flussi migratori<sup>3</sup>;

---

<sup>1</sup> Doc. EUCO 18/15.

<sup>2</sup> Doc. EUCO 22/15.

<sup>3</sup> Doc. 14141/14.

- la comunicazione della Commissione su un'agenda europea sulla migrazione, presentata il 13 maggio 2015, che definisce, tra l'altro, una serie di misure immediate intese specificamente a far fronte alla tragedia umana che si consuma in tutto il Mediterraneo e che invita l'Unione europea in particolare a intensificare gli sforzi di reinsediamento<sup>4</sup>,

PRENDONO ATTO della raccomandazione della Commissione agli Stati membri, dell'8 giugno 2015, relativa a un programma europeo di reinsediamento volto a reinsediare 20 000 persone bisognose di protezione internazionale su un periodo di due anni<sup>5</sup>;

PRENDONO ATTO della disponibilità di Islanda, Liechtenstein, Norvegia e Svizzera a partecipare a tale sforzo di reinsediamento attraverso programmi multilaterali e nazionali;

SI COMPIACCIONO della proposta della Commissione di aumentare di 50 milioni di EUR nel 2015 e nel 2016 gli importi resi disponibili nell'ambito del programma di reinsediamento dell'Unione di cui all'articolo 17 del regolamento (UE) n. 516/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio;

ACCOLGONO CON FAVORE l'adozione del bilancio rettificativo n. 5/2015 dell'UE per l'esercizio 2015 "Rispondere alle pressioni migratorie" che prevede un importo supplementare di 25 milioni di EUR per il 2015 nell'ambito del regolamento FAMI<sup>6</sup> per l'attuazione del programma europeo di reinsediamento;

RICONOSCONO il diritto degli Stati membri a ricevere una dotazione finanziaria proporzionale al numero di persone reinsediate nel loro territorio a norma dell'articolo 17 del regolamento (UE) n. 516/2014;

RICONOSCONO l'importanza del ruolo di sostegno che deve essere svolto dall'EASO nell'attuazione di tale programma;

---

<sup>4</sup> Doc. 8961/15 COR 1.

<sup>5</sup> Doc. 9376/15 ADD 1.

<sup>6</sup> Regolamento (UE) n. 516/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che istituisce il Fondo Asilo, migrazione e integrazione, che modifica la decisione 2008/381/CE del Consiglio e che abroga le decisioni n. 573/2007/CE e n. 575/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la decisione 2007/435/CE del Consiglio (GU L 150 del 20.5.2014, pag. 168).

RICONOSCONO il ruolo fondamentale dell'UNHCR ed i contributi sostanziali dell'OIM nel processo di reinsediamento;

CONVENGONO:

- di reinsediare, come stabilito nell'allegato, persone in evidente bisogno di protezione internazionale, attraverso programmi multilaterali e nazionali, rispecchiando le situazioni specifiche degli Stati membri, su richiesta dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati, da un paese terzo in uno Stato membro consenziente, allo scopo di proteggerle dal respingimento e di riconoscere loro il diritto di soggiorno e tutti gli altri diritti analoghi a quelli riconosciuti ai beneficiari di protezione internazionale o, nel caso di uno Stato membro non vincolato né dalla direttiva 2011/95<sup>7</sup> né dalla direttiva 2004/83<sup>8</sup>, in conformità della convenzione di Ginevra relativa allo status di rifugiati;
- di tenere conto delle regioni prioritarie per il reinsediamento, inclusi il Nord Africa, il Medio Oriente e il Corno d'Africa, con particolare attenzione ai paesi di attuazione dei programmi di sviluppo e protezione regionale;
- che occorre prendere misure efficaci per evitare movimenti secondari delle persone reinsediate, in linea con l'acquis dell'UE;

SI COMPIACCIONO della disponibilità di Islanda, Liechtenstein, Norvegia e Svizzera a partecipare a tale sforzo di reinsediamento attraverso programmi multilaterali e nazionali, come indicato in allegato;

PRENDONO ATTO che un certo numero di Stati hanno rilasciato dichiarazioni che saranno iscritte a verbale del Consiglio.

---

<sup>7</sup> Direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta (GU L 337 del 20.12.2011, pag. 9).

<sup>8</sup> Direttiva 2004/83/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta (GU L 304 del 30.9.2004, pag. 12).

**ALLEGATO dell'ALLEGATO**

Austria	1900
Belgio	1100
Bulgaria	50
Croazia	150
Cipro	69
Repubblica ceca	400
Danimarca	1000
Estonia	20
Finlandia	293
Francia	2375
Germania	1600
Grecia	354
Ungheria	0
Irlanda	520
Italia	1989
Lettonia	50
Lituania	70
Lussemburgo	30
Malta	14
Paesi Bassi	1000
Polonia	900

Portogallo	191
Romania	80
Slovacchia	100
Slovenia	20
Spagna	1449
Svezia	491
Regno Unito	2200

Norvegia	3500
Islanda	50
Liechtenstein	20
Svizzera	519

Si osservi che un certo numero di Stati hanno rilasciato dichiarazioni, sulle modalità della loro partecipazione, che saranno iscritte a verbale del Consiglio.

---